

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA ISAIA

Seduta del 05/06/2024

FATTO

Parte ricorrente ha riferito, in sintesi, di aver stipulato, il 16/03/2021, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 30/09/2023, dopo 29 rate mensili su 72 complessive, senza ottenere la piena restituzione della quota non maturata delle commissioni. Dopo aver invano esperito il reclamo in data 19/01/2024, ricorre all'ABF chiedendo il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 703,48 di cui:

- € 346,79 a titolo di "Commissioni in favore dell'intermediario" (somma al netto dell'importo di € 587,38 già rimborsato in sede di conteggio estintivo);
- € 356,69 a titolo di "Commissioni di distribuzione;

oltre agli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento

Nelle controdeduzioni al ricorso, l'intermediario resistente ha rappresentato che il cliente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, con la quale ha espressamente dichiarato di aver ricevuto il rimborso delle commissioni ripetibili non godute, come da previsioni contrattuali, e ha rinunciato alla corresponsione di ulteriori somme, a titolo di costi non goduti. Sottoscrivendo la piena soddisfazione di quanto ricevuto, parte ricorrente ha null'altro da pretendere. Ha evidenziato che la suddetta quietanza è idonea a produrre effetti liberatori,



anche sulla base di quanto riconosciuto dal Collegio di Coordinamento, nonché da numerosa giurisprudenza di merito.

Ha in seguito precisato di avere sempre operato nel pieno rispetto delle norme primarie e secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia e in conformità al contratto in esame. Ha ribadito che il contratto di finanziamento contiene una precisa ripartizione tra costi *recurring* e costi *upfront* e una dettagliata indicazione delle condizioni di rimborsabilità in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Ha rappresentato di aver già rimborsato al cliente, in sede di conteggio estintivo, la quota degli interessi maturati, nonché l'importo di € 587,38 a titolo di "commissioni a favore dell'intermediario", ripetibili secondo il criterio del costo ammortizzato previsto nel contratto. Ha eccepito la non ripetibilità delle "commissioni di distribuzione", trattandosi di costi di terzi relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito e, come tali, non rientranti nella nozione di costo totale del credito. Tali commissioni sono state peraltro cedute interamente al distributore, come provato dalla fattura allegata e dalla relativa contabile di pagamento, e possono essere richieste unicamente all'effettivo *accipiens*.

L'intermediario resistente ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "*l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea*".

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza



Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Tutto ciò premesso, passando al caso in esame, preliminarmente occorre valutare la validità della quietanza liberatoria richiamata dall'intermediario resistente. In proposito, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. In definitiva, per aversi una consapevole rinuncia, sono richieste "l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto" e "reciproche concessioni" da parte dei transigenti (Collegio di Coordinamento n. 8827/17). Anche in base alle più recenti posizioni condivise dai collegi territoriali ABF, una quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario ha efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento soltanto in presenza di una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e del relativo titolo (denominazione della voce di costo di riferimento). In assenza di questi elementi mancherebbe infatti il necessario presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario. Si ritiene pertanto, analogamente a quanto deciso in altri casi che presentavano modelli di quietanza identici a quello in controversia, che la liberatoria sottoscritta da parte ricorrente sia inidonea ad assumere valore di rinuncia, difettando il riferimento all'importo oggetto di rinuncia che non viene quantificato.

Quanto al merito e dunque alla valutazione delle commissioni non maturate e non rimborsate domandate da parte ricorrente, si dà atto che è stata versata agli atti copia integrale del contratto, da cui risulta la descrizione degli oneri applicati che consistono in "commissioni a favore dell'intermediario" e "commissione di distribuzione". Il conteggio estintivo mostra che il prestito è stato estinto dopo il pagamento di 29 rate, riconoscendo alla parte resistente, oltre agli interessi per la quota di finanziamento non goduta, un abbuono di € 587,38 a titolo di "commissioni a favore dell'intermediario". Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.

Ciò premesso e tenuto conto della rimborsabilità di tutte le voci di costo secondo quanto sopra illustrato, occorre definire la natura *upfront* o *recurring* delle commissioni oggetto di controversia. Sulla base sia della descrizione fornita nel contratto sia degli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali e del Collegio di Torino, le commissioni in favore



dell'intermediario sono distinte in componenti *upfront* e *recurring*: la prima è oggetto di rimborso secondo il cosiddetto criterio "curva degli interessi", mentre la seconda segue i criteri contrattuali. Le commissioni di distribuzione sono considerate interamente *upfront*, facendo riferimento ad attività di esame documenti, nonché attività istruttorie del contratto e assistenza al cliente sino all'erogazione del prestito.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, la quantificazione delle voci di costo da riconoscere alla parte ricorrente è rappresentata nella seguente tabella.

Durata del prestito in anni	6	Tasso di interesse annuale	5,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,72%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,55%

rate pagate	29	rate residue	43	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni in favore dell'intermediario				1.564,19	Criterio contrattuale	***	587,38	587,38	0,00
Commissioni di distribuzione				597,25	Upfront	37,55%	224,28		224,28
Totale				2.161,44					224,28

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 224,28) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 703,48), la quale ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio pro rata temporis.

Parte ricorrente ha chiesto altresì la corresponsione degli interessi legali dalla di estinzione. È orientamento del Collegio riconoscere la corresponsione degli interessi legali dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 224,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA